



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SANTARONI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE MUSSO	IVAN	Relatore
<input type="checkbox"/>	FRAIOLI	FERNANDA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16291/12
depositato il 17/09/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK70213012732012 IVA-ALTRO 2008
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTT GRAZIOSI MASSIMO
VIA G DESSI' 40 00142 ROMA RM

- sul ricorso n. 597/13
depositato il 15/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501P4034842012 IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
GRAZIOSI MASSIMO
VIA G DESSI' 40 00142 ROMA RM

- sul ricorso n. 599/13
depositato il 15/01/2013

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 16291/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

30/03/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

2553/H/15

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21-4-15

Il Segretario

www.commercialista telematico.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] rappresentata e difesa dal dott. Massimo Graziosi, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Giuseppe Dessì n. 40, ha impugnato – con istanza ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92 trasformatasi in ricorso a seguito dell'esito negativo della procedura di mediazione del 31.08.2012 – l'avviso di accertamento n. TK7021301273/2012 con il quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Albano Laziale ha provveduto a recuperare a tassazione costi indeducibili per euro 30.193,04, rideterminando il reddito d'impresa in euro 151.964,04 ed accertando una maggiore imposta Irap dovuta di euro 1.455,00 e una maggiore Iva dovuta di euro 6.039,00, oltre sanzione di euro 9.058,50 ed interessi.

La rideterminazione del maggior redditi d'impresa della [redacted] si è ripercosso anche sui redditi dei singoli soci in percentuale della loro partecipazione (e precisamente, [redacted] % ciascuno) che sono stati rideterminati, rispettivamente, con gli avvisi nn. TK7013101267/13, TK7021301273/2012, TK501P403491/2012. Avverso i predetti avvisi hanno prodotto ricorso n. 15759/13 ([redacted]), n. 597/13 ([redacted]) e n. 599 ([redacted]).

In particolare, l'Ufficio ha ritenuto indeducibili: a) per vaghezza della descrizione della fattura e mancata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante, le fatture emesse dal fornitore Sig. [redacted] per euro 13.623,90+Iva per euro 2.724,80; b) deducibili per soli due mensilità (ed in misura doppia, pari ad euro 13.333,00+Iva di euro 2.666,60) di quello annuale di euro 20.000,00 l'importo di outsourcing con il fornitore [redacted] atteso che il contratto è stato firmato il 24.10.2008 e la società [redacted] ha iniziato la sua attività il 21.10.2008; c) i costi relativi ad autovettura risultante di proprietà di uno dei soci e non della società, pari ad euro 3.236,14+Iva di euro 608,33.

Nel ricorso e nelle successive memorie depositate (unitamente a varia documentazione) in data 09 e 18.03.2015 la società [redacted] ed i soci [redacted] hanno formulato, prima ancora che profili di illegittimità relativi al merito, l'erroneità dei riferimenti normativi sui quali l'accertamento impugnato si basa e cioè l'art. 109, comma 1 del Tuir (utilizzato per la ripresa a tassazione) e l'art. 39, comma 1 del d.p.r. n. 600/73 applicato nella rideterminazione del reddito. Più precisamente, il 1° comma dell'art. 109 Tuir riguarda il principio della competenza e non dell'inerenza (trattato dal comma 9 dello stesso articolo) e l'accertamento analitico ex art. 39, comma 1 del d.p.r. n. 600/73 è utilizzabile solo in

presenza di presupposti (incompletezza, falsità o inesistenza dei dati indicati nella dichiarazione) che nella specie non sembrano sussistere.

Quanto al merito, i ricorrenti affermano l'illegittimità delle motivazioni sulle quali l'Ufficio ha proceduto all'adozione dell'accertamento impugnato, atteso che: 1) per quanto riguarda il costo relativo al contratto di outsourcing (di cui è stata prodotta copia), lo stesso è deducibile per intero (e non solo per 2/12) in quanto integralmente sostenuto nell'anno 2008; 2) i costi relativi al fornitore Sig. _____ sono attestati da fatture regolarmente pagate e l'inesistenza di un contratto scritto è dovuta occasionalità del rapporto provvigionale con il medesimo che è stato regolato ai sensi dell'art. 1754 c.c.; 3) i costi attinenti all'automezzo targato _____ sono deducibili perché intestato alla società e non al singolo socio come ex adverso ventilato.

Nel costituirsi in giudizio con memoria del 15.10.2012, l'Ufficio ha ribadito le argomentazioni giuridiche che l'avevano condotto a riconoscere parzialmente fondate le censure del ricorrente. Più precisamente veniva sottolineata l'illegittimità del recupero Iva di euro 2.666,60 relativa al rapporto contrattuale con la società _____ ma non il recupero a tassazione dei 10/12 dei costi del corrispettivo annuo concordato; inoltre, veniva subordinata alla prova della proprietà dell'autoveicolo in capo alla società ricorrente (mediante produzione dell'originale della carta di circolazione) la legittimità della deduzione dei relativi costi di gestione. Rimaneva ferma l'indeducibilità dei costi derivanti dalle fatture emesse dal Sig.

(pari ad euro 13.623,90+Iva per euro 2.724,80, per incertezza sul reale svolgimento di un'attività del medesimo a favore dell'I _____ ..

All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati.

L'incertezza probatoria che ha dato luogo alla ripresa a tassazione di euro 13.623,90+Iva di euro 2.724,80 dei costi relativi alle fatture emesse dal Sig. _____ è stata eliminata dalla produzione, da parte della società ricorrente, della documentazione attestante l'iscrizione da parte di questi al Registro delle Imprese di _____ che depone per ritenere ragionevolmente sussistente il rapporto commerciale dal quale sono scaturite le fatture regolarmente pagate dalla _____. Non possono costituire argomentazioni sufficienti per escludere l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante fiscalmente rilevante né la mancata sottoscrizione di un contratto, atteso che il contratto di mediazione intercorso fra le parti non necessita di forma scritta, né l'omessa dichiarazione dei redditi del _____ sanzionabile come tale e individualmente nei confronti dello stesso.

Deve essere affermata anche la deducibilità integrale, e non per 2/12, dei costi relativi al contratto di outsourcing con la società [redacted] in quanto la società ricorrente era tenuta a pagare (art. 9.1 del contratto) il corrispettivo per l'anno 2008 in misura addirittura doppia del canone annuo pattuito "in funzione dell'attività di sviluppo e promozione necessarie da eseguirsi nel corso dell'anno 2008 in fase di avvio", né l'Ufficio ha contestato che tale pagamento sia avvenuto.

Infine, ancorchè la fotocopia della carta di circolazione non sia chiaramente leggibile, dalla stessa può desumersi che l'automezzo targato [redacted] era effettivamente intestato alla società e non al socio [redacted].

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente a favore dei ricorrenti in euro 1.500,00.

Così deciso nella camera di consiglio il 20 aprile 2015.

L'Estensore

Ivan De Masso

Il Presidente www.commercialistatelematico.com

Mario Santaroni